



# *Ministero della Salute*

## **DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

*Ex-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

### **DECRETO**

Adeguamento dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario KESTREL a base della sostanza attiva Acetamiprid, a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l., ai sensi del regolamento (UE) 2025/158.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero

della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE del 29/01/2025 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza attiva Acetamiprid;

**VISTO** il decreto con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario KESTREL a base della sostanza attiva Acetamiprid, riportato nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati, e intestato a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l., avente sede legale in: via Guelfa 5 - 40138 - Bologna;

**VISTA** la domanda presentata in data 07/02/2025 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;

## **D E C R E T A**

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario, contenente la sostanza attiva Acetamiprid, riportato nella seguente tabella, registrato al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l., avente sede legale in: via Guelfa 5 - 40138 - Bologna;

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Modifiche autorizzate
16690	KESTREL	07/02/2018	<p><b>Eliminare:</b> lattughe, peperone (in campo e in serra).</p> <p><b>La modifica dell'intervallo fra i trattamenti per mele e pere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno ogni 60 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>mele e pere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 0,25 L/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>mele e pere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 21 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>albicocco e pesco (nettarino):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo <b>1</b> in un anno, intervenendo dalla fase di fine fioritura</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>albicocco e pesco (nettarino):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 0,2 L/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>l'albicocco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 21 giorni</li> </ul>

			<p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>vite (da tavola e da vino)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 0,25 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>vite (da tavola e da vino)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 21 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>l'olivo da tavola (applicazione fogliare)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo <b>1</b> in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>l'olivo da tavola (applicazione fogliare)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 0,40 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>olivo da tavola (applicazione fogliare)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 28 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>pomodoro (in campo)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo <b>1</b> per ciclo colturale</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>pomodoro (in campo)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 0,3 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per il <b>pomodoro (in campo)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 14 giorni</li></ul>
--	--	--	---

			<p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per pomodoro (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo <b>1</b> per ciclo colturale</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per pomodoro (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 0,25 L/ha</li> </ul>
--	--	--	--

Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a ri-etichettare, entro e non oltre il 19 febbraio 2025, i lotti dei prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un *facsimile* delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca Dati".

Roma, lì 19 febbraio 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**

\* f.to Dott. Ugo Della Marta



# *Ministero della Salute*

## **DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

*Ex-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

### **DECRETO**

Adeguamento dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MOSPILAN a base della sostanza attiva Acetamiprid, a nome dell'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH, ai sensi del regolamento (UE) 2025/158.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE del 29/01/2025 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza attiva Acetamiprid;

**VISTO** il decreto con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario MOSPILAN a base della sostanza attiva Acetamiprid, riportato nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati, e intestato a nome dell'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH, avente sede legale in: Berliner Allee 29 - Düsseldorf (Germania);

**VISTA** la domanda presentata in data 30/01/2025 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;

## **D E C R E T A**

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario, contenente la sostanza attiva Acetamiprid, riportato nella seguente tabella, registrato al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH, avente sede legale in: Berliner Allee 29 - Düsseldorf (Germania);

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Modifiche autorizzate
12217	MOSPILAN	11/05/2004	<p><b>Eliminare:</b> lattughe.</p> <p><b>Eliminare per il pomodoro in serra</b> la difesa contro i parassiti: <b>aleurodidi, tripidi e piralide</b></p> <p><b>Eliminare per il peperone in serra</b> la difesa contro i parassiti: <b>aleurodidi, dorifora, tripidi e piralide</b></p> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per mele e pere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo <b>1</b> in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per pesche, nettarine, albicocche, ciliegie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo <b>1</b> in un anno</li> </ul> <p><b>L'inserimento dell'intervallo fra i trattamenti <u>in campo</u> per pomodoro e melanzana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni 14 giorni</li> </ul> <p><b>L'inserimento dell'intervallo fra i trattamenti <u>in campo</u> per peperone:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni 28 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per pomodoro (in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 250 g/ha</li> </ul>

		<p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>pomodoro (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 14 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>peperone (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 250 g/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>peperone (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 14 giorni</li></ul> <p><b>L'inserimento dell'intervallo fra i trattamenti <u>in serra</u> per pomodoro, melanzana e peperone:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ogni 14 giorni</li></ul> <p><b>L'inserimento dell'intervallo fra i trattamenti per il melone (in campo e in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ogni 15 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>cetriolo (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 250 g/ha</li></ul> <p><b>L'inserimento dell'intervallo fra i trattamenti per il cetriolo (in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ogni 14 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>cetriolo (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 7 giorni</li></ul>
--	--	---

Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a ri-etichettare, entro e non oltre il 19 febbraio 2025, i lotti dei prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un *facsimile* delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca Dati".

Roma, lì 19 febbraio 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**

\* f.to Dott. Ugo Della Marta

\* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*



# *Ministero della Salute*

## **DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

*Ex-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

### **DECRETO**

Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Acetamiprid, a nome dell'Impresa SHARDA CROP-CHEM ESPAÑA S.L., ai sensi del regolamento (UE) 2025/158.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE del 29/01/2025 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza attiva Acetamiprid;

**VISTI** i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Acetamiprid, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati, e intestati a nome dell'Impresa SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L., avente sede legale in: Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna;

**VISTA** la domanda presentata in data 14/02/2025 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;

## **D E C R E T A**

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva Acetamiprid, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'Impresa SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L., avente sede legale in: Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna;

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Modifiche autorizzate
18538	ACME	22/04/2024	La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per le <b>pomacee</b> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo <b>1</b> in un anno</li> </ul>
18807	AFIDANE 20 SG	19/11/2024	
18787	CIAK 20 SG	19/11/2024	La <b>modifica</b> riferita all' <b>epoca di impiego</b> per <b>pomacee, pesche e nettarine</b> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattare solo in pre-fioritura (entro BBCH 59)</li> </ul>
18692	DROPALIS	03/06/2024	
18838	EPRID	25/11/2024	

Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a ri-etichettare, entro e non oltre il 19 febbraio 2025, i lotti dei prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un *facsimile* delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca Dati".

Roma, lì 19 febbraio 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**

\* f.to Dott. Ugo Della Marta



# *Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E  
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**  
*Ex-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

## **DECRETO**

Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Acetamiprid, a nome dell'Impresa Sipcam Oxon S.p.A., ai sensi del regolamento (UE) 2025/158.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE del 29/01/2025 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza attiva Acetamiprid;

**VISTI** i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Acetamiprid, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati, e intestati a nome dell'Impresa Sipcam Oxon S.p.A, avente sede legale in: via Carroccio 8 - 20123 Milano;

**VISTA** la domanda presentata in data 6/02/2025 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158 della Commissione UE;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;

## **D E C R E T A**

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) 2025/158, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva Acetamiprid, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'Impresa Sipcam Oxon S.p.A, avente sede legale in: via Carroccio 8 - 20123 Milano;

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Modifiche autorizzate
12069	EPIK	16/01/2004	<p><b>Eliminare:</b> peperone (in serra), cavoli broccoli, cavolfiori, lattughe (in campo e in serra).</p> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>mele, pere, mele cotogne e nespole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 1,5 Kg/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>mele, pere, mele cotogne e nespole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 1 in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>mele e pere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 30 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, amarene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 1,5 Kg/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, amarene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 1 in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>pesche, nettarine, albicocche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 30 giorni</li> </ul>
17076	GAZELLE	19/10/2017	

		<p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per pomodori (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI per il pomodoro (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 10 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per il peperone (in campo)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per melone, cocomero e zucca (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per melone, cocomero e zucca (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 2 Kg/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per cetriolo e zucchini (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per cetriolo e zucchini (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 1,5 Kg/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI per cetriolo e zucchini (in serra)</b>:</p>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 10 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per dolcetta e rucola (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 1 in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI per dolcetta e rucola (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 5 giorni</li> </ul>
16325	EPIK SL	26/02/2015	<p><b>Eliminare:</b> peperone (in serra), cavoli broccoli, cavolfiori, lattughe (in campo e in serra), lamponi, more di rovo, spinaci, bietola da foglia e da costa.</p> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per mele, pere, mele cotogne e nespole</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 1,5 L/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per mele, pere, mele cotogne e nespole</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 1 in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI per mele e pere</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 30 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, amarene</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 1,5 L/ha</li> </ul>
17737	KIPE 50 SL	04/12/2020	

		<p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, amarene</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>pesche, nettarine, albicocche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 30 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>pomodori (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per il <b>pomodoro (in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 10 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per il <b>peperone (in campo)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>melone, cocomero e zucca (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>melone, cocomero e zucca (in campo e in serra)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 2 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b> cetriolo e zucchini (in</b></p>
--	--	--

		<p><b>campo e in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>cetriolo e zucchini (in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 1,5 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>cetriolo e zucchini (in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 10 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>dolcetta e rucola (in campo e in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>dolcetta e rucola (in campo e in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 1 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>dolcetta e rucola (in campo e in serra):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PHI 5 giorni</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti</b> per <b>olivo da tavola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1 in un anno</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio</b> per <b>olivo da tavola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 1,2 L/ha</li></ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI</b> per <b>olivo da tavola:</b></p>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 28 giorni</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>numero dei trattamenti per vite da tavola e da vino</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 1 in un anno</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>dosaggio per vite da vino e da tavola</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo 1,5 L/ha</li> </ul> <p>La <b>modifica</b> riferita al <b>PHI per vite da vino e da tavola</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHI 45 giorni</li> </ul>
--	--	--	--

Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a ri-etichettare, entro e non oltre il 19 febbraio 2025, i lotti dei prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un *facsimile* delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca Dati".

Roma, li 19 febbraio 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**

\* f.to Dott. Ugo Della Marta